



## Regime IVA prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni Atto del Governo 150

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	150	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni	
Norma di riferimento:	articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
Numero articoli	4	
	Senato	Camera
Date:		
Presentazione:	30/01/2020	29/01/2020
Annuncio:	30/01/2020	30/01/2020
Assegnazione:	30/01/2020	30/01/2020
Termine per l'espressione del parere:	10/03/2020	10/03/2020
Commissione competente:	5ª Bilancio	VI Finanze
Rilievi di altre Commissioni:	6ª Finanze e tesoro e 14ª Politiche dell'Unione europea	V Bilancio e XIV Politiche dell'Unione Europea

### Premessa

Lo **schema di decreto legislativo in esame (A.G. 150)** intende **recepire** le disposizioni contenute nell'**articolo 1** della **direttiva 2017/2455/UE del Consiglio**, del 5 dicembre 2017, che modificano la **direttiva 2006/112/UE** (recante la disciplina generale dell'IVA) con riferimento agli obblighi relativi alle prestazioni di servizi.

Le norme UE intendono ridurre gli oneri connessi alla **fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica**, resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del "mini sportello unico" (MOSS, acronimo di *Mini One Stop Shop*).

Lo schema in particolare (**articolo 1**) modifica la disciplina della **territorialità IVA** delle **prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici** rese a committenti non soggetti passivi. Si prevedono inoltre (**articolo 2**) semplificazioni alla disciplina del **MOSS**.

Viene disposta la copertura finanziaria (**articolo 3**) delle norme introdotte e si prevede infine (**articolo 4**) che esse entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

### La disciplina UE e la norma di delega

La **direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio** è intervenuta sulle norme generali IVA (**direttiva 2006/112/UE**) e sulle esenzioni IVA per le importazioni di piccole spedizioni di valore trascurabile (**direttiva 2009/132/UE**) per dettare una **specifico disciplina** sugli **obblighi** relativi alle **prestazioni di servizi e alle vendite a distanza di beni**.

In sintesi, le norme UE **modificano le regole di territorialità IVA** stabilite per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione ed i servizi forniti per via elettronica e intervengono sulla **fatturazione** di tali servizi. Viene estesa e semplificata l'adesione al regime speciale MOSS (*Mini One Stop Shop* - Mini Sportello Unico). Segnatamente, con la direttiva 2017 /2455/UE è introdotta una **soglia a livello**

**comunitario, pari a 10.000 euro**, non oltre la quale le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelli resi per via elettronica forniti in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento del prestatore sono imponibili ai fini IVA in quest'ultimo Stato membro, in deroga ai criteri di territorialità previsti in via generale per le predette prestazioni laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

La direttiva **2017/2455** rientra nel pacchetto normativo riguardante la Strategia per il mercato unico digitale in Europa e il [Piano d'azione sull'IVA](#), adottato dalla Commissione europea il 7 aprile 2016 con la finalità di **creare un'area unica IVA europea** in grado di promuovere investimenti, occupazione e crescita attraverso la semplificazione, l'utilizzo delle tecnologie più moderne e il miglioramento dei rapporti tra amministrazioni fiscali e operatori economici.

Come anticipato, la direttiva **semplifica ed estende** l'operatività del **regime speciale c.d. MOSS** (*Mini One Stop Shop*) o Mini Sportello Unico. Si tratta di un regime di tassazione IVA opzionale relativo alle prestazioni di servizi elettronici e di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (*Business to consumer* - B2C). In base alla disciplina europea dell'IVA, la tassazione IVA di tali prestazioni di servizi avviene nello Stato membro del consumatore finale (*Stato membro di consumo*) e non in quello del prestatore (*Stato membro di identificazione*). Optando per il regime MOSS, il soggetto passivo (fornitore dei servizi) evita di doversi identificare presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazione e versamento dell'IVA), mentre trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti, attraverso un apposito portale elettronico, esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri di consumo. Le dichiarazioni e i versamenti così acquisiti dallo Stato membro di identificazione sono quindi trasmesse ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazione sicura. In Italia il portale elettronico MOSS è gestito dall'[Agenzia delle entrate](#).

In termini di **semplificazione del regime MOSS**, in primo luogo la direttiva (**articolo 1**) introduce una **soglia di 10.000 euro**, al di sotto della quale le prestazioni sono soggette ad IVA nello Stato membro di identificazione del soggetto passivo, a meno che questo non opti per l'applicazione dell'imposta nello Stato membro di consumo. Sono semplificate le procedure di emissione delle fatture. Si autorizzano inoltre i soggetti passivi ad applicare le norme dello Stato membro di identificazione in materia di fatturazione e tenuta dei registri. La direttiva introduce misure di semplificazione a favore delle piccole *start up* operanti nel settore del commercio elettronico, nonché per l'identificazione degli acquirenti e dei destinatari; sono semplificati la dichiarazione e il versamento dell'IVA all'importazione per le tipologie di prestazioni e vendite per le quali l'IVA non è versata tramite il regime MOSS. Il **termine per il recepimento dell'articolo 1** (modifiche della [direttiva 2006/112/UE](#)) è previsto per il **31 dicembre 2018**; il termine di **decorrenza è il 1° gennaio 2019**.

In termini di **estensione del regime MOSS**, la direttiva (**articolo 2**) applica tale regime speciale anche ai **soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea ma registrati ai fini IVA in uno o più Paesi membri**, nonché alla vendita di beni materiali e di servizi diversi da quelli elettronici. Si estende l'applicazione del MOSS anche alle piccole spedizioni di valore non superiore a 150 euro. Nel caso di beni di valore superiore è richiesta una dichiarazione doganale completa al momento dell'importazione. La direttiva prevede che il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza tramite l'uso di interfaccia elettronica venga coinvolto nella riscossione dell'IVA; tale soggetto è inoltre obbligato a conservare, per un periodo di dieci anni, la documentazione relativa a tale cessione o prestazione, facendo in modo che sia sufficientemente dettagliata da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri interessati di controllare che sia contabilizzata in modo corretto.

Occorre rammentare che la successiva [direttiva 2019/1995/UE](#); ha introdotto regole per determinare con precisione il luogo di effettuazione dell'operazione ai fini IVA nel caso di cessioni facilitate mediante l'uso di interfaccia elettronica (cd. *piattaforme web*); le nuove disposizioni trovano applicazione dal 1° gennaio 2021 e il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2020.

**L'articolo 3** della direttiva in esame reca la soppressione, dal 1° gennaio 2021, del [titolo IV della direttiva 2009/132/UE](#), il quale prevede l'ammissibilità in esenzione delle importazioni di beni di valore totale non superiore a 10 euro, nonché la possibilità per gli Stati membri di ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 euro.

Il termine per il recepimento dell'articolo 2 (ulteriori modifiche della [direttiva 2006/112/UE](#)) e dell'[articolo 3](#) (modifiche della [direttiva 2009/132 CE](#)) è; previsto al 31 dicembre 2020, mentre il termine di decorrenza delle norme è fissato al 1° gennaio 2021.

La **delega** al recepimento della direttiva è contenuta nella **legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019)** e si ricava **dall'articolo 1, comma 1**, e **dall'allegato A, n. 12** della medesima legge.

Per quanto riguarda le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, [l'articolo 1, comma 1, della](#)

[legge n. 117 del 2019](#) rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 31, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui **termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea**, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge**.

Il termine di recepimento dell'articolo 1 della direttiva - oggetto di recepimento con l'A.G. n. 150 in parola - è scaduto il 31 dicembre 2018, mentre la [legge n. 117 del 2019](#) è entrata in vigore successivamente (2 novembre 2019). Di conseguenza, il termine per il recepimento è teoricamente fissato al 2 febbraio 2020.

Tuttavia, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 31, la legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere. Qualora il **termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega** (di cui al già richiamato comma 1) o **successivamente**, questi ultimi sono **prorogati di tre mesi**.

Il termine per **l'espressione del parere sull'A.G. 150** è fissato al **10 marzo 2020**; di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 3 della [legge n. 234 del 2012](#), il termine di esercizio della delega, in luogo del 2 febbraio 2020, è **prorogato al 2 maggio 2020**.

## Contenuto dello schema

Occorre preliminarmente chiarire che lo **schema in esame** intende recepire il **solo articolo 1 della direttiva 2017/2455/UE**.

Nella relazione illustrativa l'esecutivo precisa infatti che l'articolo 2 della direttiva 2017/2455/UE, operativo dal 1° gennaio 2021, è destinato a essere recepito con un ulteriore e separato decreto legislativo, anche alla luce delle successive modifiche apportate dalla direttiva 2019/1995/UE (si veda, per maggiori precisazioni, il paragrafo relativo alla disciplina UE).

### *Articolo 1 - Territorialità IVA dei servizi elettronici e di telecomunicazione*

L'**articolo 1 dello schema** modifica in più punti la disciplina sulla **territorialità dell'IVA per i servizi elettronici e di telecomunicazione**, allo scopo di introdurre **regole specifiche** nel caso in cui il **prestatore** di tali servizi sia un **soggetto passivo** stabilito in un **altro Stato membro UE**.

Si ricorda preliminarmente che il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42, dando attuazione alla direttiva 2008/8/CE, ha recepito in ambito nazionale le **regole UE sulla territorialità IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelli resi mediante mezzi elettronici**.

Dette regole sono state recepite negli articoli 7-*sexies*, comma 1, lettere *f*) e *g*) e 7-*septies*, comma 1, lettere *g*) ed *j*) del D.P.R. n. 633 del 1972.

In sostanza, rilevano ai fini **IVA nel territorio dello Stato** delle prestazioni i seguenti servizi, se resi a **committenti soggetti non passivi d'imposta**:

- servizi resi tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;
- servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero, e sempre che siano utilizzate nell'ambito del territorio comunitario.

Le norme hanno inteso **avvicinare la tassazione dei servizi in questione al luogo del loro effettivo consumo**, ancorando l'IVA allo **Stato membro UE del committente**, prevedendo che il luogo di tassazione delle prestazioni sia quello in cui i committenti, non soggetti passivi, sono stabiliti, hanno il domicilio, l'indirizzo permanente o la residenza abituale.

Esse **derogano** alla disciplina generale della territorialità delle prestazioni di servizi, contenuta all'articolo 7-*ter* del DPR IVA, ai sensi della quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (lettera *a*)) o quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (lettera *b*)).

Con una prima modifica (**comma 1, lettera a) dell'articolo 1**) le norme in esame sopprimono le lettere *f*) e *g*) dell'articolo 7-*sexies* del D.P.R. n. 633 del 1972 al fine di trasfonderne il contenuto (lettera *b*) del comma 1) in un **nuovo articolo 7-*octies***, che reca una **articolata disciplina** della territorialità IVA per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, rese a committenti non soggetti passivi.

Il **nuovo articolo 7-*octies***, al comma 1, riproduce infatti quanto previsto dalle vigenti lettere *f*) e *g*) del

vigente articolo 7-*sexies*.

Di conseguenza, si **considerano effettuate nel territorio dello Stato**, ove rese a **committenti non soggetti passivi**:

a) le prestazioni di servizi rese tramite **mezzi elettronici**, a condizione che il committente sia domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;

b) le prestazioni di **telecomunicazione e di teleradiodiffusione**, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.

In sostanza, le norme mantengono fermo il **criterio impositivo del luogo del domicilio o della residenza del committente non soggetto passivo**. Dunque per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, se rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, **l'IVA è dovuta in Italia** se il **committente non soggetto passivo è ivi stabilito**, ossia è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero.

Viene poi introdotta una **prima eccezione alla predetta regola**, che opera se il **prestatore** di servizi è un **soggetto passivo** stabilito in un **altro Stato membro UE (comma 2 del nuovo articolo 7-*octies*)**.

In tale ipotesi **non si applica il criterio impositivo del luogo di domicilio o residenza del committente**, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

- il **prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro** dell'Unione europea;
- l'**ammontare** complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in **Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore**, effettuate nell'anno solare precedente, **non ha superato 10.000 euro** e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
- il **prestatore non ha optato** per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

**Non è quindi dovuta in Italia l'IVA** - a meno che il fornitore estero non opti diversamente - se le **prestazioni di servizi in di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici** siano fornite a committenti **non soggetti passivi d'imposta nazionali**, da parte di **soggetti stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia**, ma non anche in altri Stati della UE, e il cui ammontare complessivo, nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea e diversi da quello di stabilimento del prestatore, non sia **superiore a 10.000 euro**.

Una **seconda eccezione** al criterio impositivo della residenza del committente è posta dal **comma 3 del nuovo articolo 7-*octies***, e opera ove il prestatore di servizi sia un **soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato** e i servizi siano resi a **committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea**, ove **concorrano unitariamente** le seguenti condizioni:

- il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- l'**ammontare** complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in **Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia**, effettuate nell'anno solare precedente, **non ha superato 10.000 euro** e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
- il **prestatore non ha optato** per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.

Di conseguenza, a tali condizioni **l'IVA è dovuta in Italia** anche per i **servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea**, da parte di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e non anche in altri Stati della UE e il cui **ammontare** complessivo delle **prestazioni** di servizi resi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia **non ha superato 10.000 euro**.

Ai sensi del **comma 4 del nuovo articolo 7-*octies***, l'opzione per l'applicazione dell'imposta in altro Stato membro è **valida per due anni**, è revocabile e deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata.

## Articolo 2 - MOSS

**L'articolo 2** interviene sull'articolo 74-*quinquies* del DPR IVA, che disciplina il **regime speciale cd. MOSS** per i servizi di **telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE**.

In estrema sintesi si rammenta che il **Regolamento UE 9 ottobre 2012, n. 967** ha introdotto il regime speciale del **Mini One Stop Shop – MOSS** che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha trovato applicazione con riferimento ai soggetti passivi UE che forniscono **servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o servizi prestati attraverso mezzi elettronici a soggetti non passivi d'imposta** comunitari. Esso consente ai prestatori di optare per il

pagamento dell'IVA dovuta nel Paese del destinatario, attraverso uno **sportello unico** collocato nello Stato membro in cui si sono identificati. Poiché detti servizi sono soggetti al pagamento dell'IVA nel Paese del consumatore, i fornitori, secondo le regole ordinarie, dovrebbero identificarsi in ognuno dei Paesi in cui sono stabiliti i loro clienti per assolvere gli adempimenti d'imposta (contabilità, dichiarazione, versamento). Il regime MOSS consente invece all'impresa di accentrare gli adempimenti presso un'unica autorità fiscale.

La disciplina nazionale è contenuta negli articoli da 74-*quinquies* a 74-*octies* del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotti dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42.

L'articolo 74-*quinquies* del D.P.R. n. 633 del 1972 consente ai prestatori extra-UE di scegliere **qualsiasi Stato membro** nel quale identificarsi, il quale gli attribuisce il **numero identificativo ai fini IVA**. Nella sua formulazione vigente, la norma consente di accedere al regime IVA MOSS alle imprese che non hanno nel territorio dell'UE la sede dell'attività economica né una stabile organizzazione, **né sono identificate ai fini IVA** nel territorio stesso.

**Il comma 1, lettera a) dell'articolo 2** espunge dall'articolo 74-*quinquies* la condizione per cui l'accesso al MOSS richiede ad un prestatore extra-UE di non essere identificato in altro Paese UE a fini IVA.

Ciò intende allineare la normativa nazionale con quanto previsto dalla direttiva 2017/2455, ai sensi della quale dal **1° gennaio 2019** il soggetto passivo non stabilito nell'Unione è qualificato come un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dell'Unione, **senza riferirsi all'identificazione a fini IVA**.

Da ciò consegue che, laddove un fornitore extra-UE di servizi elettronici, resi a privati consumatori UE, sia identificato ai fini IVA in un altro Paese, lo stesso prestatore può identificarsi anche in Italia e adottare il regime IVA MOSS, per beneficiare delle semplificazioni da esso previste.

**Il comma 1, lettera b) dell'articolo 2** modifica l'articolo 74-*quinquies*, comma 2 del DPR IVA, che nella sua formulazione vigente esenta i soggetti che si avvalgono del regime MOSS dall'emissione delle fatture, tenuta dei registri IVA, presentazione della dichiarazione IVA annuale, dovendo solo presentare apposita dichiarazione trimestrale.

Detti soggetti però, secondo quanto sancito dal medesimo articolo al comma 10, sono allo stesso tempo tenuti a conservare idonea documentazione delle operazioni effettuate fino al termine del decimo anno successivo, nonché hanno l'obbligo di esibire tale documentazione a richiesta dell'Amministrazione italiana o delle autorità dei Paesi del consumo.

Con le **modifiche in parola** i prestatori di **servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici** resi nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni (in sostanza, ai **consumatori**) devono applicare le **norme sulle certificazioni fiscali del commercio al minuto e attività assimilate**: la fattura è emessa a richiesta del cliente (previsto dall'articolo 22 del DPR IVA), mentre è fatto **obbligo** di emettere **scontrino o ricevuta fiscale**.

Con le modifiche di cui alla **lettera c)** viene sostituita la lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 74-*quinquies*.

Il **comma 3** elenca la **documentazione** che deve corredare la richiesta di **identificazione ai fini del regime MOSS**. La vigente lettera *d)* chiarisce che nella richiesta il soggetto deve dichiarare che non è identificato a fini IVA all'interno dell'Unione europea; in coerenza con le modifiche alla direttiva IVA e a quelle apportate con la lettera *c)*, la predetta dichiarazione di mancata identificazione è sostituita con una dichiarazione che attesta che il richiedente non è stabilito a fini IVA all'interno dell'Unione europea.

### **Articoli 3 e 4 - Copertura finanziaria ed entrata in vigore**

**L'articolo 3** reca la copertura finanziaria delle norme così introdotte, il cui onere viene valutato in **200.000 euro annui a decorrere dal 2020**; alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, introdotto dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo (cap. 2815), con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2015 e di **50 milioni** annui a partire **dal 2016**, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata dal comma 810 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di **100 milioni** di euro annui per il periodo **2017-2020**; poi dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), che in II Sezione, ha rifinanziato il Fondo per 50 milioni per il 2017. La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), in II Sezione, ha poi rifinanziato il Fondo di 75 milioni per il 2019 e di **100 milioni** a decorrere **dal 2020**. Da ultimo, la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019), ha disposto in II Sezione un ulteriore rifinanziamento del Fondo, nell'importo di **50 milioni** di euro a decorrere **dal 2021**.

Nel complesso, considerando gli utilizzi delle risorse per le finalità sue proprie, nel bilancio di previsione per l'anno

2020-2022, il Fondo presenta una dotazione di **128,6 milioni di euro per il 2020** e di 171,9 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

**L'articolo 4** dispone che il provvedimento **entri in vigore** il giorno successivo a quello della sua **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**.

**Senato: Dossier n. 207**  
**Camera: Atti del Governo n. 150**  
**7 febbraio 2020**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
FI0127